

Tel. 0832-293005/293221/295440 e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ipotesi di "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI E PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI/EX LETTORI" BIENNIO 2022-2023

Il precedente contratto decentrato, sottoscritto il 12/10/2021, regolava gli effetti del trattamento economico per il biennio 2020/2021 ed il rapporto di lavoro in generale dei CEL per il biennio 2020/2021. Tale contratto conservava la propria efficacia "fino alla stipulazione di apposito CCNL o di diverso contratto collettivo decentrato" (Art. 1, comma 3).

Le Parti negoziali hanno, quindi, siglato, in data 9/02/2022, una nuova Ipotesi di "Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori", riferita al biennio 2022-2023, la quale non si applica, ai fini economici, ai CEL/Ex lettori che siano destinatari di sentenza immediatamente esecutiva non ancora definitiva e/o di sentenza passata in giudicato, con cui sia stato dichiarato il diritto all'equiparazione del trattamento stipendiale a quello dei ricercatori confermati a tempo definito da corrispondersi come trattamento fondamentale.

Con tale Ipotesi di Contratto si conferma che il rapporto di lavoro dei CEL/Ex lettori si instaura per un monte ore annuo pari a 550 e se ne stabilisce l'applicazione per gli effetti economici a decorrere dall'1/1/2022.

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	L'Ipotesi di "Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici ex/Lettori - Biennio 2022-2023", che si sottopone alla certificazione, è stata siglata in data 9/02/2022.
Periodo temporale di vigenza	L'Ipotesi di contratto in questione regola il rapporto di lavoro in generale dei CEL ed il trattamento economico, per il biennio 2022/2023. Con la predetta ipotesi di contratto è stato previsto che, con decorrenza dall'1/1/2022, il trattamento economico complessivo da corrispondere ai C.E.L. destinatari del contratto decentrato è determinato tenendo conto del parametro del ricercatore confermato a tempo definito, stabilendosi che, comunque, non possa essere superato l'importo totale di € 40.509,67 lordi, fatti salvi eventuali futuri successivi aumenti contrattuali del trattamento



UNIVERSITA' DEL SALENTO Ripartizione Risorse Umane Area Sviluppo del Personale Ufficio Relazioni Sindacali

Edificio Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli" Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce Tel. 0832-293005/293221/295440

e-mail: relazioni. sinda cali@uni salento. it

	economico fondamentale previsti dal CCNL di comparto. Il predetto importo è stato determinato considerando la rivalutazione monetaria dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) del precedente limite, pari a € 39.102,00, previsto dall'art. 11 del "Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori", sottoscritto il 12 ottobre 2021. È prevista, altresì, la valorizzazione delle competenze possedute dal personale CEL attraverso la definizione di una struttura retributiva che riconosca l'esperienza acquisita, la produttività ed il merito.
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Delegato del Rettore: prof. Rossano Adorno Direttore Generale: dott. Donato De Benedetto Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU OO.SS.: FLC/CGIL – CISL/FSUR – Fed. UIL Scuola RUA– SNALS/CONFSAL - Fed. GILDA UNAMS Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU (a maggioranza) FLC/CGIL – Fed. UIL Scuola RUA
Soggetti destinatari	La presente Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato si applica ai Collaboratori ed Esperti Linguistici (C.E.L.) di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto Università, sottoscritto il 21/5/1996, nonché agli ex lettori di madre lingua. Per quanto attiene gli effetti economici del presente atto, gli stessi non si applicano ai C.E.L./Ex lettori che siano destinatari di sentenza immediatamente esecutiva non ancora definitiva e/o di sentenza passata in giudicato, con cui sia stato dichiarato il diritto all'equiparazione del trattamento stipendiale a quello dei ricercatori confermati a tempo definito da corrispondersi come trattamento fondamentale.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	L'Ipotesi di "Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici ex/Lettori" disciplina il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato dei C.E.L. con l'Università del Salento. Tale rapporto viene costituito a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo. Può, altresì, essere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze temporanee di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla sostituzione per assenze temporanee.



UNIVERSITA' DEL SALENTO Ripartizione Risorse Umane Area Sviluppo del Personale Ufficio Relazioni Sindacali

Edificio Sperimentale Tabacchi 2 "Donato Valli" Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce Tel. 0832-293005/293221/295440

e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

		L'Ipotesi di contratto in questione tratta, in particolare, dei compiti del CEL, delle modalità di reclutamento, della verifica dell'attività svolta, del regime delle assenze, della risoluzione del rapporto di lavoro, del trattamento economico.	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato, ai sensi dell'art. 40-bis, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, richiamato dall'art. 40, comma 3-ter, del medesimo decreto legislativo.	
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27/1/2022 è stato approvato il "Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024" dell'Università del Salento.	
		Sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii	
		La Relazione sulla performance 2022 non è stata ancora predisposta alla data della presente Relazione.	
Eventuali osservazioni			

Modulo II Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi – altre informazioni utili)

Si procede all'illustrazione delle condizioni contrattuali contenute nell'Ipotesi di "Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici ex/Lettori - Biennio 2022-2023", siglata in data 9/2/2022.

Preliminarmente si fa rilevare che la contrattazione decentrata in materia si svolge ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, comma 5, del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 21/05/1996, il quale stabilisce che il trattamento economico fondamentale dei CEL/Ex lettori può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita.



Tel. 0832-293005/293221/295440 e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

a) Illustrazione dell'articolato del contratto

Art. 1 – SFERA DI APPLICAZIONE, DURATA ED EFFICACIA -

Si individua l'applicazione del Contratto decentrato ai CEL di cui all'art. 51 del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 21/5/1996, nonché agli ex lettori di madre lingua. Si stabilisce la decorrenza del Contratto per la parte giuridica e per la parte economica a decorrere dall'1/1/2022 e l'efficacia dello stesso fino alla stipulazione del nuovo CCNL di comparto o di diverso Contratto decentrato. Ciò in attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 10, del CCNL del comparto istruzione e ricerca del 19/04/2018 e dall'art. 51, comma 6, del CCNL del 21/05/1996.

Art. 2 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO -

Vi è la previsione del contratto subordinato di diritto privato sia a tempo indeterminato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, che a tempo determinato, per esigenze temporanee.

Il monte ore complessivo per il quale si instaura il rapporto di lavoro è fissato in n. 550 ore. Esso è distribuito nell'arco dell'anno accademico.

Si norma la possibilità di riconversione professionale del personale in caso di riduzione del servizio per motivi correlati ai fabbisogni.

Art. 3 - COMPITI DEL COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO -

L'articolato opera una specifica declinazione dei compiti del personale CEL, sulla base della programmazione e del coordinamento del Centro Linguistico di Ateneo, tenuto conto di quanto in merito stabilisce l'art. 51 del CCNL, sottoscritto il 21/5/1996, laddove si legge che i collaboratori ed esperti linguistici svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti per attività di:

- 1. didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
- 2. elaborazione e aggiornamento del materiale didattico.

A tal fine si rileva che la vigenza del citato art. 51 del CCNL del 21/05/1996 è sancita dall'art. 22, comma 1, del CCNL di comparto, sottoscritto il 13/05/2003, che recita: "Il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato dalle norme di cui all'art. 51 del CCNL 21/5/1996 del comparto Università".

L'articolato definisce la suddivisione del monte ore nell'ambito sia dello svolgimento di attività curriculari che extracurriculari. È compito del Direttore del CLA disporre di eventuali ore non utilizzate dai singoli CEL.

Art. 4 - STRUTTURA DI AFFERENZA -

Si disciplina l'afferenza dei CEL al Centro Linguistico di Ateneo (struttura la cui istituzione è prevista e disciplinata dall'art. 80 dello Statuto di Autonomia di questo Ateneo) che ne coordina, organizza e controlla l'attività.



Tel. 0832-293005/293221/295440 e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

Art. 5 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA -

Vi è la previsione della verifica sia dell'attività svolta che della presenza in servizio con procedura elettronica. È individuato anche il soggetto che concorre alla verifica dell'attività svolta dal personale CEL (Direttore del C.L.A.), che si avvale della collaborazione del docente titolare dell'insegnamento linguistico oppure del docente di riferimento designato dal Dipartimento.

Art. 6 – ASSENZE -

Sono specificate le modalità di comunicazione dell'assenza per malattia. È prevista l'applicazione al personale CEL del regime previsto per il personale tecnico-amministrativo.

Art. 7 - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI, CONGEDO PER MATERNITA' E CONGEDI PARENTALI -

Vi è l'applicazione al personale CEL delle vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs n. 151/2001, nella Legge n. 53/2000 e nei CCNL di Comparto vigenti.

Art. 8 – ATTIVITA' DI STUDIO E FORMAZIONE -

L'articolo disciplina il diritto-dovere del CEL/Ex Lettore di aggiornamento della propria professionalità.

Art. 9 - LAVORO STRAORDINARIO -

È fatto divieto al personale CEL di effettuare ore di lavoro straordinario, in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro del CEL si instaura per un monte ore complessivo di 550 ore, distribuite nell'arco dell'anno accademico, che costituisce il rapporto a tempo pieno. A tal fine si rileva che l'art. 51, comma 10, del CCNL del 21/05/1996 rinvia, per ogni aspetto non disciplinato specificatamente dal CCNL medesimo, al trattamento normativo previsto dal CCNL di comparto per il restante personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 10 - NORMA DI ESCLUSIVITÀ -

Si sottolinea il divieto del personale di cui all'art. 1, di avere altri contratti di lavoro subordinato e di curare, al di fuori dei compiti istituzionali, la preparazione di studenti dell'Università del Salento. Al personale in questione si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss., del D.P.R. n. 3/1957, della legge n. 662/1996 e del Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale Tecnico e Amministrativo.



Tel. 0832-293005/293221/295440 e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

Art. 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO -

Il trattamento economico da corrispondere ai C.E.L. è costituito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/5/1996, dal trattamento economico fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo. Il trattamento economico complessivo è stato determinato tenendo conto del parametro del ricercatore confermato a tempo definito, stabilendo che, comunque, esso non possa superare l'importo totale di € 40.509,67 lordi, fatti salvi eventuali futuri successivi aumenti contrattuali del trattamento economico fondamentale previsti dal CCNL di comparto. Il predetto importo è stato determinato considerando la rivalutazione monetaria dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) del precedente limite pari a € 39.102,00, previsto dall'art. 11 del "Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori", sottoscritto il 12 ottobre 2021.

Le parti hanno inteso valorizzare le competenze possedute dal personale C.E.L. attraverso la definizione di una struttura retributiva che riconosca l'esperienza acquisita, la produttività ed il merito. A tal fine i C.E.L. sono inquadrati nelle rispettive fasce, come individuate nella tabella facente parte dell'art. 11 in commento, corrispondenti all'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31/12/2021 ad esclusione del periodo di blocco (pari a 5 anni - dal 1/1/2011 al 31/12/2015) previsto dalla normativa nazionale in materia di incrementi economici delle retribuzioni dei dipendenti pubblici.

Le parti, inoltre, convengono che al personale CEL sia attribuito il trattamento economico complessivo corrispondente alla classe di incentivazione successiva rispetto a quella attribuita in applicazione del precedente "Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori – Biennio 2020/2021", sottoscritto il 12/10/2021, stabilendo, altresì, che l'attribuzione della fascia, riconosciuta ai sensi della tabella contenuta nell'Accordo, rimarrà invariata fino alla vigenza del contratto in questione.

L'articolato prevede, anche, che il trattamento economico complessivo, riconosciuto a ciascun CEL in funzione della fascia nella quale è collocato, è attribuito in proporzione all'impegno orario assolto, tenuto conto che il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore. L'eventuale assegno *ad personam*, riconosciuto agli ex lettori ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 240/2010, è ricompreso all'interno del trattamento economico complessivo, come definito dal contratto decentrato in esame.

Art. 12 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI ATENEO -

Nel rispetto di quanto statuito dall'art. 51, comma 5, del CCNL del 21/05/1996, che prevede che il trattamento fondamentale del personale CEL "può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita", il contratto decentrato individua un criterio di attribuzione del trattamento integrativo di ateneo che tiene conto della verifica positiva dell'attività svolta da ciascun CEL ai sensi dell'art. 5 del contratto medesimo.

La ratio della norma contrattuale di II livello è quella di introdurre strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa che, nella misura in cui prevedono forme di valutazione della prestazione, rendono selettivo il riconoscimento degli incentivi, evitando al tempo stesso la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi del trattamento integrativo riconosciuto al personale CEL. A tal fine, si evidenzia che l'articolo prevede che, all'esito della verifica



Tel. 0832-293005/293221/295440 e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

dell'attività svolta, il trattamento integrativo spettante a ciascun CEL è proporzionato al punteggio ricevuto.

Art. 13 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO -

Il compenso diretto ad incentivare la produttività ed il merito viene corrisposto in rate mensili sotto forma di acconto, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, con eventuale recupero sul trattamento integrativo dell'anno successivo.

Si stabilisce, inoltre, la possibilità di diminuire proporzionalmente il trattamento integrativo di ciascun CEL qualora le risorse del Fondo, deliberate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, non risultino sufficienti.

Art. 14 - AMMONTARE DELLE RISORSE -

Il personale CEL non usufruisce di trattamento accessorio a carico dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa del personale tecnico amministrativo, come espressamente disciplinati dal CCNL di comparto, pertanto il Consiglio di Amministrazione determina, di anno in anno, l'ammontare delle risorse da utilizzare per il finanziamento del trattamento integrativo del personale CEL, in conformità alle disposizioni relative al contenimento della spesa pubblica.

Art. 15 – NORME FINALI E TRANSITORIE -

L'articolo fissa la decorrenza degli effetti economici del contratto di II livello dall'1/1/2022. Inoltre, prevede che gli effetti economici del contratto medesimo non si applicano ai C.E.L./Ex lettori che siano destinatari di sentenza immediatamente esecutiva non ancora definitiva e/o di sentenza passata in giudicato, con cui sia stato dichiarato il diritto all'equiparazione del trattamento stipendiale a quello dei ricercatori confermati a tempo definito da corrispondersi come trattamento fondamentale. La disposizione contrattuale in commento contiene, altresì, un rinvio, per quanto non previsto dal contratto decentrato, alle norme dei CCNL del Comparto Università e del Comparto Istruzione e Ricerca, nonché alle vigenti disposizioni normative che disciplinano il contratto di lavoro subordinato.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del "Fondo per il trattamento integrativo al personale CEL/Ex Lettori"

Le risorse del Fondo appositamente stanziate sono integralmente utilizzate, sulla base di quanto disposto dal contratto collettivo decentrato di cui trattasi, per la corresponsione del trattamento integrativo di ateneo al personale CEL/Ex Lettori. Ad ogni modo, si rinvia a quanto riportato nella Relazione tecnico-finanziaria al "Fondo per il trattamento integrativo al personale CEL/Ex lettori" dell'anno 2022.



Tel. 0832-293005/293221/295440 e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it

c) Effetti abrogativi impliciti

Il "Contratto Collettivo Decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex Lettori", sottoscritto il 12/10/2021, si applicava al biennio 2020/2021, per cui esso è giunto a scadenza il 31/12/2021.

Il nuovo contratto collettivo decentrato, siglato dalle parti negoziali il 9/02/2022, sostituisce, quindi, quello sottoscritto nel 2021 ed esso esplicherà la propria efficacia fino al 31/12/2023.

d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Il trattamento integrativo di Ateneo disciplinato con il contratto decentrato in commento si conforma ai principi di riconoscimento della produttività, di valorizzazione dell'esperienza acquisita e del merito. Esso è attribuito sulla base della valutazione delle prestazioni svolte, secondo un modello di attribuzione proporzionale dei compensi che tiene conto di specifici criteri indicati nel contratto. Tanto in ossequio a quanto prevede l'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009.

e) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo

Con la presente Ipotesi di Contratto decentrato, nel quadro della definizione dei compiti affidati al personale CEL/Ex lettori, si intende ancorare il riconoscimento del trattamento integrativo alla produttività, all'esperienza acquisita e al merito. Detto riconoscimento avverrà attraverso la valutazione proporzionale della qualità della prestazione, che tiene conto delle attività svolte dal personale CEL e della misurazione della effettiva presenza in servizio, nell'ambito del monte ore complessivo per il quale il rapporto di lavoro è costituito.

Il riconoscimento del trattamento integrativo di Ateneo collegato a criteri di valutazione della prestazione resa dal singolo lavoratore certamente consentirà di migliorare la qualità dei servizi erogati in favore degli studenti, nell'ottica del raggiungimento delle finalità istituzionali nell'insegnamento delle lingue straniere, determinandosi conseguentemente un innalzamento del livello standard dei servizi medesimi finora garantito.

IL RETTORE (prof. Fabio Pollice)